



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del registro delle Delibere

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **nove** del mese di **Maggio** alle ore **20:30** nella SALA CONSIGLIARE, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente;

All'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
PINI GIAN ANTONIO	X	
RINALDI CHIARA	X	
PINI PIETRO	X	
CUSINI MARTINO		X
PINI PIETRO MARTINO	X	
CAPETTI NOEMI	X	
BONDILOTTI FERDINANDO	X	
CASPANI ENZO	X	
PINI NATALE	X	
TOINI CARLO	X	
BESSEGHINI ELEONORA		X
PRUNERI ANTONIO	X	
DERIU ALESSANDRO	X	
Numero Totale	11	2

Assiste all'adunanza il Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GIAN ANTONIO PINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d. “sganciamento TARI”);

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *“Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO inoltre che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19/04/2023 il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 è stato prorogato al 31 maggio 2023;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.06.2014 e successivamente modificato con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 15 del 03.07.2015, n. 23 del 30.09.2020, n. 24 del 30.06.2021 e n. 9 del 28.04.2023;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021 con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTO l'articolo 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021 che prevede quanto segue: *“Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2”*;

PRESO ATTO della scelta dell'Ente Territorialmente Competente che ha ritenuto di usufruire della facoltà concessa da ARERA in merito alla revisione infra-periodo del Piano Finanziario, come rappresentato all'interno dell'istanza di revisione adottata con Delibera di Giunta Comunale n.65 del 26.04.2023;

VISTI i Piani Finanziari c.d. “grezzi” 2022/2025 dei soggetti Gestori coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti urbani, ossia i documenti di cui al Prot. Comune N. 1389 del 10.02.2023 e dalla Determinazione n. 209 del 24.04.2023 adottata dall'Ufficio Economico Finanziario del Comune di Grosio, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 27 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021, redatti in ottemperanza agli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021;

OSSERVATA la relazione di Validazione predisposta con Determinazione n.210 del 24.04.2023 adottata dal Segretario Comunale;

VISTA la citata Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 26.04.2023 che ha predisposto il Piano Finanziario unitario per il Comune di Grosio intervenendo sul PEF 2022/2025 già precedentemente adottato da questo Consiglio apportando le variazioni necessarie sulle annualità 2023 e successive;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.7 - L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all'approvazione, come si legge sempre nella Deliberazione 363:

“Art. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

b) con riferimento all'anno 2022 ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.7 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: “7.7 [...] *In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell'incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-2 in particolar modo quando essi corrispondono agli Enti Locali, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 2/DRIF/2021 che all'articolo 2.2 dispone quanto segue: “Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l’utenza finale.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all'adozione del Piano Finanziario 2023 come allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 65 del 26.04.2023, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

TENUTO CONTO che ai fini della definizione del gettito TARI per l'anno 2023, dal totale del Piano finanziario 2023 pari ad € 463.819,00 sono state scomutate le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 pari ad € 1.841,00, ottenendo così un importo pari ad € 461.978,00 che rappresenta il totale complessivo sulla base del quale sono state determinate le tariffe oggetto di approvazione della presente delibera;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTA l'analisi effettuata dal Comune di Grosio allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato C), con la quale è stato possibile individuare tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra richiamata, in particolare il costo del servizio per unità di superficie e i coefficienti di produttività dei rifiuti (elaborati in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato C ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. “Decreto Crescita”, al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: *“Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo”*;

RITENUTO di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18 comma 5 del Regolamento TARI;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15- bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante*

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Illustra l'argomento l'assessore **Caspani Enzo**.

Toini Carlo: l'assessore cita l'aumento siamo 461.000 € e l'aumento è stato quantificabile in quanto?

Enzo Caspani: oltre 100.000€.

Toini Carlo: questo aumento è imputabile più ai costi del PEF di SECAM o ai costi del comune?

Enzo Caspani: praticamente è tutto SECAM

Toini Carlo: siamo riusciti anche ad individuare su quali specifici servizi SECAM ha giustificato un aumento di 100.000€?

Enzo Caspani: diciamo che qui è stata una cosa difficile da comprendere e alla fine SECAM ti dà un PEF generale che comprende tutti i vari tipi di costi, raccolta smaltimento ecc.. A ogni comune viene attribuita una percentuale, la percentuale del comune di Grosio è del 2%, come è stata stabilita, ma ho fatto veramente fatica a capirlo, alla fine ci hanno detto che questo calcolo qui viene dato in base ai quantitativi conferiti. Ovviamente non ho una contro prova che il conto sia sbagliato o meno, bisogna dire che probabilmente prima si pagava troppo poco. ARERA ha introdotto un sistema dove quando ti fanno un contratto devono prevedere gli ammortamenti, i costi fissi, i costi generali che ha il servizio, deve esserci tutto. Dagli ammortamenti, ai costi capitale e quindi arriviamo sostanzialmente a questa quota qui. Dopo possiamo dire, sbagliato o giusto non lo so, non abbiamo uno strumento per dire quali sono i nostri costi effettivi. Ho chiesto più di una quali sono esattamente i nostri costi. Ci hanno sempre detto che non hanno una contabilità per comune.

Nella relazione di accompagnamento nelle ultime pagine dice che la SECAM ha un valore di produzione di 58.321.000, nel 2021, ha avuto costi di produzione 58.386.000 un risultato di esercizio di meno 2 milioni. Hanno un attivo patrimoniale, di 117.000.000, un patrimonio netto di 15.000.00, debiti per 89.000.000, debiti verso le banche 66.000.000. L'incidenza dei debiti verso le banche sull'incidenza del patrimonio è pari al 56%.

Toini Carlo: io benché abbia delle opinioni personali come le vostre o simili o diverse non lo so, rispetto a SECAM mi limitavo alla questione che riguardava le nostre tasche e le nostre casse. Questo aumento di 100.000€ di costi secondo voi che avete un giudizio più diretto ha comportato anche un pari servizio, un miglioramento di servizio o un peggioramento di servizio nel senso che è tutto dovuto al fatto che sono aumentati i prezzi oppure c'è stato anche un aumento. Perché capisci che le famiglie che

debbono pagare se riscontrano un miglioramento del servizio è maggiormente sopportabile.

Enzo Caspani: sui quantitativi i rifiuti solidi urbani sono aumentati rispetto alla media del 17-18, dell'8%, sono aumentati carta, vetro, plastica legno. Sono calati gli ingombranti e gli inerti. Sulla qualità del servizio credo che tutto sommato non ci si può lamentare, adesso che hanno introdotto anche il discorso di qualità, se uno non è contento di fare le segnalazioni, fare un reclamo entro 30 giorni si è obbligati a rispondere.

Toini Carlo: i 100.000€ di aumento come sono ripartiti, sulle utenze domestiche e non domestiche?

Enzo Caspani: i 100.000€ sono ripartiti più o meno come erano prima, nel senso che la copertura dei costi adesso siamo all'81% e le non domestiche 18,85%. Per fare questo calcolo perché non era semplice, per determinare la tariffa abbiamo preso una parte della superficie e una parte della produzione rifiuti. La produzione rifiuti è misurata in chilogrammi, non è che la produzione effettiva è un dato fatto indicato dalla circolare dell'ambiente. Quindi il ministero dell'ambiente stabilisce che un metro quadro produce tot rifiuti e quello è il calcolo. Quindi la ponderazione è stata fatta 75% sulla superficie e 25% sulla produzione rifiuti.

Toini Carlo: per questo anno che stiamo vivendo ci sono già delle proiezioni legate a possibili aumenti ulteriori?

Enzo Caspani: io spero di no, loro dovrebbero aver impostato un sistema contabile per separare l'acqua dai rifiuti poi sembrerebbe che vogliono fare una contabilità di cantiere. Ho sempre detto: io comune voglio sapere quanto costa a Secam, non voglio pagare né di meno, né di più, il giusto. Quel dato lì purtroppo non ce l'avevano, non si ha una controprova per capire se è sbagliato o giusto i conti che presentano. Comunque tutti i comuni hanno avuto un aumento, a parte qualche comune.

Antonio Pruneri: l'assessore Caspani ha illustrato dettagliatamente le tariffe e ha fatto come se fossero due vie parallele i commerciali e i domestici. In realtà c'è un errore o sono stati divisi male. L'aumento sui domestici è circa del 25%, invece l'aumento sui commerciali in media va dal 4% al 20% con la media più o meno del 12% e quindi meno della metà. Questa decisione la contesto apertamente perché in questi grossi aumenti, anche l'inflazione è aumentato del 10, però aumentare del 25% è una cosa troppo pesante.

La faccenda è che fino all'anno scorso eravamo al 55% -45%, si dava un peso alle superfici al 55% e sulla produzione al 45%. Cambiando poi quella percentuale, in pratica risulta che le superfici nella media ponderata valgono di più, quindi l'aumento va sulle superfici dove i domestici prevalgono però non mi sembra proprio corretto perché l'aumento del 25-26%, stante il costo globale aumentato.

Enzo Caspani: Tra il 24 e il 25 l'aumento sulle domestiche non il 26, non è il punto che cambia, sono d'accordo che è tanto.

Antonio Pruneri: se è tanto se è un costo che dobbiamo sorbirci per gli aumenti, il problema è che gli altri usi i commerciali non hanno subito lo stesso aumento, hanno subito un aumento meno della metà. Gli ortofrutticoli e le macellerie sono date dal sistema che doveva pagare anche di più. Poi se si vogliono favorire per carità.

Enzo Caspani: un ortofrutticolo paga 6€ al metro quadro, sono tariffe importanti.

Antonio Pruneri: è stata una scelta amministrativa di pesare più sui domestici che sugli altri usi. Gli ammortamenti degli investimenti che si stanno facendo adesso andranno in tariffa, quindi ci sarà un aumento.

Enzo Caspani: sono già dentro al piano finanziario

Antonio Pruneri: il piano è triennale puoi farlo anche decennale, dove diminuisce? Che cos'è che diminuisce?

Enzo Caspani: bisogna avere un dato puntuale di quello che produciamo, se non abbiamo quel dato sono tutti dati presunti.

Antonio Pruneri: il dato dell'aumento degli ammortamenti è vero, il piano dice che i costi rimangono uguali, il piano dei costi totali lo fate voi, non c'entra SECAM, se gli ammortamenti dei prossimi anni sono dentro nel piano che cosa c'è in meno? Visto che i costi restano uguali? Se il 2023, il 2024 e il 2025 sono uguali, se nel 2024 e nel 2025 ci sono dentro in più gli ammortamenti di 25.000,00, che cos'è che diminuisce di 25.000,00? I 25.000,00 degli ammortamenti è una buona percentuale sono il 5%, oltre il 26% che è aumentato. L'amministrazione decide sempre di scaricare sui domestici anziché i commerciali, quel 5-6% diventa il 10 in più. Non stiamo parlando di bruscolini. Ci sarà sicuramente un aumento.

Enzo Caspani: gli ammortamenti per quello che è stato fatto fino adesso. Io ho speranza che ci sarà con l'impianto nuovo per il trattamento degli ingombranti non è detto che magari riusciamo a spendere anche qualcosa in meno. Non lo so.

Quindi dopo ulteriore breve discussione si passa alla votazione.

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Toini Carlo, Pruneri Antonio, Deriu Alessandro) e n.0 astenuti espressi in forma palese, essendo 11 i consiglieri presenti votanti.

DELIBERA

1. **DI PRENDERE ATTO** della istanza di revisione infra-periodo del PEF 2022/2025 per l'anno 2023 e successivi allegata alla Delibera di Giunta comunale n. 65 del 26.04.2023;
2. **DI ADOTTARE** il Piano Economico Finanziario così come stabilito dalla Giunta comunale in veste di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 65 del 26.04.2023, di cui si allegano alla presente il tool di calcolo aggiornato (**Allegato A**) e la relazione di accompagnamento (**Allegato B**) per farne parte integrante e sostanziale;
3. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2023, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
4. **DI APPROVARE** l'**Allegato C** come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 (elenco dei costi efficienti per l'annualità 2023; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori);
5. **DI APPROVARE**, per l'anno 2023 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI espone di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2023

Fascia	(n) occupanti	TF _{ud} (€/mq)	TV _{ud} (€/mq)	T _{ud} (€/mq)
FASCIA A	1	0,26	0,95	1,21
FASCIA B	2	0,26	1,13	1,39
FASCIA C	3	0,26	1,23	1,49
FASCIA D	4	0,26	1,32	1,58
FASCIA E	>4	0,26	1,39	1,65

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2023

Categorie	TF _{und} (€/mq)	TV _{und} (€/mq)	T _{und} (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,33	0,45	0,78
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,33	0,45	0,78
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,33	0,91	1,24
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	0,33	1,62	1,95
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,33	1,22	1,55
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	1,07	1,40
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,33	4,05	4,38
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,33	1,62	1,95
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti	0,33	1,22	1,55
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33	3,05	3,38
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	0,33	2,53	2,86
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	0,33	2,03	2,36
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	0,33	1,62	1,95
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,33	1,22	1,55
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,33	6,08	6,41
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,33	5,08	5,41
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	0,33	6,08	6,41
18 - Banchi di mercato genere alimentari	0,33	4,05	4,38
19 - Banchi di mercato beni durevoli	0,33	2,03	2,36

6. **DI STABILIRE CHE**, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del primo dicembre 2023, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua ed evitare l'emissione di più avvisi di pagamento, che si renderebbe necessario adottare in caso di utilizzo delle tariffe 2022 in acconto e delle tariffe 2023 a conguaglio tenuto conto dell'ampio preavviso pari a circa 3 mesi che intercorrono dalla data di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (entro 30 giorni dalla presente deliberazione) e la scadenza della prima rata fissando quindi le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2023:

- **PRIMA RATA** – scadenza **01.09.2023** ;
- **SECONDA RATA** – scadenza **01.12.2023**

7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2023;

8. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

9. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

INDI

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 3 contrari (Antonio Pruneri, Toini Carlo, Deriu Alessandro) e n. 0 astenuti espressi in forma palese, essendo 11 i consiglieri presenti votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per dar corso ai successivi provvedimenti

Oggetto: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Signor GIAN ANTONIO PINI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

Certificato di Esecutività

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
- La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: **ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PINI IVANA

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 41 del 02-05-2023

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

PARERE

EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE:
**ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023**

Il sottoscritto, responsabile del Servizio ECONOMICO FINANZIARIO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosio, 02-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
PINI IVANA

PROPOSTA DI Deliberazioni del Consiglio Comunale N. 41 del 02-05-2023

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSIO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto di CONSIGLIO N° 14 del 09-05-2023, avente ad oggetto ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2022/2025, APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2023, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Grosio, 16-05-2023

IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
Dott.ssa PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Grosio			Ambito tariffario: Comune di Grosio			Ambito tariffario: Comune di Grosio			Ambito tariffario: Comune di Grosio		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	58.622	48	58.670	58.622	-	58.622	58.622	-	58.622	58.622	-	58.622
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	51.710	-	51.710	156.406	-	156.406	156.406	-	156.406	156.406	-	156.406
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	80.274	-	80.274	80.274	-	80.274	80.274	-	80.274	80.274	-	80.274
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	43.389	46.113	89.502	43.389	41.081	84.470	43.389	41.081	84.470	43.389	41.081	84.470
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351	1.351	-	1.351
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	33.506	-	33.506	33.506	-	33.506	33.506	-	33.506	33.506	-	33.506
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	20.104	-	20.104	20.104	-	20.104	20.104	-	20.104	20.104	-	20.104
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{CC}	24.750	-	24.750	24.750	-	24.750	24.750	-	24.750	24.750	-	24.750
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{CC}	16.335	-	16.335	16.335	-	16.335	16.335	-	16.335	16.335	-	16.335
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{IOI} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	33.585	33.585	-	32.111	32.111	-	32.111	32.111	-	32.111	32.111
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	198.907	79.746	278.653	303.603	73.192	376.796	303.603	73.192	376.796	303.603	73.192	376.796
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	-	4.835	4.835	-	5.435	5.435	-	5.435	5.435	-	5.435	5.435
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	11.965	11.965	-	7.961	7.961	-	7.961	7.961	-	7.961	7.961
Costi generali di gestione CGG	17.160	2.673	19.833	17.160	3.272	20.432	17.160	3.272	20.432	17.160	3.272	20.432
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{AI}	1.489	-	1.489	1.489	-	1.489	1.489	-	1.489	1.489	-	1.489
Costi comuni CC	18.649	14.638	33.287	18.649	11.233	29.882	18.649	11.233	29.882	18.649	11.233	29.882
Ammortamenti Amm	18.702	3.617	22.319	18.366	3.290	21.656	18.520	2.654	21.174	21.738	2.069	23.807
Accantonamenti Acc	-	-	-	-	8.016	8.016	-	8.016	8.016	-	8.016	8.016
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	8.016	8.016	-	8.016	8.016	-	8.016	8.016
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	13.356	3.421	16.778	12.956	3.193	16.149	13.467	2.986	16.453	18.245	2.819	21.064
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	32.084	7.038	39.122	31.321	14.499	45.821	31.987	13.656	45.643	39.983	12.904	52.887
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	3.300	3.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	6.685	6.685	-	5.885	5.885	-	5.952	5.952	-	6.752	6.752
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	50.733	36.497	87.230	49.971	37.053	87.024	50.636	36.276	86.912	58.632	36.324	94.954
ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	354.336	116.244	470.580	353.574	110.245	463.819	354.240	109.468	463.708	362.235	109.516	471.752
ΣTa= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	249.640	116.244	365.884	353.574	110.245	463.819	354.240	109.468	463.708	362.235	109.516	471.752
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			56%			61%			61%			61%
q _{0,2} ton			1.311,99			1.633,27			1.633,27			1.633,27
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg			27,26			21,86			22,40			28,40
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,68			33,68			33,68			33,68
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y ₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y ₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di gradualità (1+y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
ip ₀			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X ₂			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL ₀			1,00%			0,00%			0,00%			1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG ₀			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p			2,60%			1,60%			1,60%			2,60%
(1+p)			1,0260			1,0160			1,0160			1,0260
ΣT ₀			365.884			463.819			463.708			471.752
ΣTV ₀₋₁			266.261			278.653			376.796			376.796
ΣTF ₀₋₁			90.695			87.230			87.024			86.912
ΣT ₀₋₁			356.956			365.884			463.819			463.708
ΣT ₀ / ΣT ₀₋₁			1,0260			1,2477			0,9998			1,0173
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			365.884			371.738			463.708			471.752
delta (ΣT ₀ -ΣT _{max})			-			92.082			-			-
Tva dopo distribuzione della (ΣT₀-ΣT_{max})	198.907	79.746	278.653	303.603	73.192	376.796	303.603	73.192	376.796	303.603	73.192	376.796
Tfa dopo distribuzione della (ΣT₀-ΣT_{max})	50.733	36.497	87.230	49.971	37.053	87.024	50.636	36.276	86.912	58.632	36.324	94.954
Ta= Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT₀-ΣT_{max})	249.640	116.244	365.884	353.574	110.245	463.819	354.240	109.468	463.708	362.235	109.516	471.752
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			1,821			1,841			1,841			1,841
ΣT_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			278.653			376.796			376.796			376.796
ΣTF_v totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			85.410			85.183			85.071			93.115
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			364.063			461.978			461.867			469.911
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-			-

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI GROSIO

Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA – all. 2

Sommario

1. Premessa	3
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario	5
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	5
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato.....	6
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario.....	6
1.5 Altri elementi da segnalare	6
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore S.EC.AM. S.P.A.	7
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore S.EC.AM. S.P.A.	7
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Grosio	7
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Grosio	7
4. Attività di validazione	8
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	9
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)	11
5.1.3 Coefficiente C116	12
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	12
5.2.1 Componente previsionale CO116	12
5.2.2 Componente previsionale CQ	13
5.2.3 Componente previsionale COI.....	13
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni	14
5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	14
5.4.1 Determinazione del fattore b	14
5.4.2 Determinazione del fattore ω	14
5.5 Conguagli.....	16
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	16
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	17
5.8 Rimodulazione dei conguagli	18
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	18
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	18
5.11 Ulteriori detrazioni	18

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- *per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del/i gestore/i del ciclo integrato dei rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo

dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *“fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2”*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il

controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021) con Determina del Segretario Comunale n. 210 del 24.04.2023;

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 2/DRIF/2021).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n.210 del 24.04.2023 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Grosio.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2023). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Grosio – Ufficio Economico Finanziario: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti
- Società S.EC.AM. S.P.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e del trattamento e recupero dei rifiuti urbani

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all'Ufficio Economico Finanziario il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Per quanto concerne gli impianti di chiusura del ciclo si rinvia a quanto già trasmesso dal Gestore affidatario dell'attività di trattamento e recupero e trattamento e smaltimento, all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022, e nello specifico al paragrafo 2.1. "Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti" della relazione di accompagnamento.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza; in particolare, per quanto riguarda il Gestore S.EC.AM. S.P.A. per l'anno 2023 si considera quanto già trasmesso nel corso del 2022;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore S.EC.AM. S.P.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore S.EC.AM. S.P.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si considera quanto già trasmesso dal Gestore all'atto della trasmissione del PEF grezzo 2022/2025 nel corso dell'anno 2022.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Grosio

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Economico Finanziario n. 209 del 24.04.2023.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Grosio

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina dell'Ufficio Economico Finanziario n. 209 del 24.04.2023.

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 2/DRIF/2021 si rinvia a quanto adottato dal Segretario Comunale con Determina n. 210 del 24.04.2023.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata $rpia$	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	+1%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	+0%	+0%	+0%	+0%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	+ 2,60%	+ 1,60%	+ 1,60%	+2,60%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 356.956	€ 365.884	€ 463.819	€ 463.708
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 365.884	€ 463.819	€ 463.708	€ 471.752
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - ΣT_{max}	€ 365.884	€ 371.738	€ 463.708	€ 471.752

Per gli anni successivi al 2023, considerate le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita le entrate tariffarie per ciascuna annualità non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116, TV, a}$ e $CO^{exp}_{116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2023 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,10 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 1,6 %

Per l'anno 2023, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2022), pari ad €365.884

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,6%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2023), pari ad €463.819.

Dal momento che **non appare verificata** la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$463.819 / 365.884 = 1,2677 \leq (1 + 1,6\%) = 1,0160$$

e che si rileva l'esigenza di superare il limite di crescita annuale, si rende necessaria l'adozione di una istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (Allegato 4).

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2021 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 21,86 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2021: l'importo è pari a 33,68 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} < Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,10%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2023 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2023 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2023 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV,a}^{116}$ e $CO_{TF,a}^{116}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a

0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

In considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio, con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 02/03/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Grosio sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Lo scrivente ETC conferma quanto proposto dal Gestore S.EC.AM. S.P.A. all'interno del Piano finanziario grezzo in relazione alla valorizzazione della componente CQ_{tv} connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato per un importo pari ad € 1.351.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,\alpha}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,\alpha}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,\alpha}^{exp}$ e $COITF_{,\alpha}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Grosio non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Grosio l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{Sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal

CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) \rightarrow ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_{1} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente \rightarrow ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_{1} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente \rightarrow ω sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_{1} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$;

Con riferimento al Comune di Grosio ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω , il valore di 0,1 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,1
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,66

5.5 Conguagli

L'Ente Territorialmente Competente, sulla base dei risultati riscontrabili dai Piani Finanziari precedenti, non individua la necessità di procedere alla valorizzazione di alcuna quota di conguaglio all'interno del PEF 2022-2025.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, presenti nel PEF 2022/2025 così come rivisto per l'anno 2023 e successivi non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 2. Tuttavia è bene evidenziare che questa affermazione è sostenibile proprio in relazione alla facoltà, esercitata da questo Ente Territorialmente Competente, di provvedere ad una revisione infra periodo del PEF già predisposto lo scorso anno. Con la presente versione modificata si conferma il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

SECAM S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.21
A) Valore della produzione	€ 58.321.785
B) Costi della produzione	€ 58.386.184
21) Risultato di esercizio	-€ 2.044.840
Totale Attivo patrimoniale	€ 117.050.548
A) Patrimonio Netto	€ 15.608.916
D) Debiti	€ 89.643.264
D4) Debiti verso banche	€ 66.037.219
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	13%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	77%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	56%

Dai dati sopra riportati, emergono una situazione economica (risultato negativo di esercizio) e patrimoniale (incidenza del debito verso banche) che presentano profili di criticità, ancorché occorra considerare che i suddetti valori fanno riferimento all'insieme dei servizi svolti dalla società, che non afferiscono al solo ambito rifiuti.

A fronte della situazione sopra rappresentata, Secam ha dapprima ipotizzato, con comunicazione del 17/01/2023, un incremento del 6% rispetto al valore di PEF grezzo indicato per l'anno 2022 al fine di coordinarlo con il Piano industriale 22-26 approvato in data 03/11/2022, riservandosi tuttavia di verificare l'equilibrio economico finanziario della gestione prima di procedere in tal senso; successivamente, in data 10/02/2023, ha comunicato di allineare la fatturazione del servizio per l'anno in corso al valore del PEF grezzo 2023, scelta che consente di presupporre la capacità di conseguire, con tale importo, l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il Comune di Grosio, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Grosio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Grosio, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 per le motivazioni esposte all'interno dell'istanza di superamento di cui all'Allegato 4.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Grosio al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

a) Contributo MIUR di importo pari ad € 1.837,43.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2023 le suddette detrazioni: € 463.819 - € 1.841 (1.837,43 adeguato all'indice FOI) = € 461.978



COMUNE DI GROSIO

ALLEGATO C alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.05.2023

1. Analisi dei costi relativi al servizio per l'anno 2023

Il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014) impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Anche alla luce della nuova disciplina dettata con Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, viene confermata l'impostazione destinata alla copertura dei costi efficienti. Tuttavia, l'Autorità ha previsto una ripartizione dei costi in Fissi e Variabili in perfetta adesione a quanto prescritto con DPR 158/1999 (Metodo Normalizzato). Il Comune di Grosio però si è avvalso della facoltà di determinare le tariffe ai sensi dell'art. 1 comma 652 L. 147/2013 e pertanto la suddivisione dei costi presente nell'Allegato A alla Deliberazione succitata non trova corrispondenza.

Alla luce di ciò, ai fini della determinazione della tariffa del tributo i costi complessivi vengono suddivisi in costi generali del servizio e costi variabili, così definiti:

- i **costi generali del servizio** sono quelli necessari al finanziamento dei servizi di natura collettiva, quindi per assicurare un servizio di nettezza urbana alla cittadinanza intera e dovuti da tutti i soggetti passivi in modo omogeneo e proporzionale alla superficie occupata dall'utenza (si fa riferimento, ad esempio, allo spazzamento della viabilità pubblica, del verde pubblico e dei cimiteri, ai costi di manutenzione delle discariche esaurite e di finanziamento dell'investimento nonché dell'attività degli uffici comunali che organizzano e gestiscono la riscossione del tributo)
- i **costi variabili** sono quelli destinati alla copertura del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti, quindi direttamente proporzionali alla potenziale produzione di rifiuti da parte delle diverse categorie di utenza domestica e non domestica.

La tariffa di riferimento è determinata pertanto seguendo il principio visto sopra della copertura integrale dei costi intesi come sommatoria dei costi generali e dei costi variabili, come riportati nelle seguenti tabelle:

Tabella 1 – Costi generali del servizio

SERVIZIO	COSTO (€)
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	5.435,36
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	7.961,34
Costi generali di gestione CGG	20.431,50
Altri costi COAL	1.489,21

SERVIZIO	COSTO (€)
Ammortamenti Amm	21.655,94
Remunerazione del capitale investito netto R	16.148,95
Accantonamenti per crediti	8.016,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	5.885,48
TOTALE	87.023,79

Tabella 2 – Costi variabili del servizio

SERVIZIO	COSTO (€)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	58.621,79
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	156.406,17
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	80.274,42
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	84.470,02
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQEXPTV	1.351,35
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-20.103,64
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	-16.335,28
Oneri relativi all'IVA indetraibile	32.110,78
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	-1.841,10
TOTALE	374.954,50

L'importo totale dei costi da coprire mediante tariffa ammonta dunque ad **€ 461.978,29**.

2. Determinazione della tariffa fissa

L'individuazione dei costi generali del servizio è necessaria alla definizione della tariffa fissa che si calcola dividendo gli stessi costi imputati alle due macrocategorie di utenza (domestica e non domestica) per la superficie complessiva occupata da ciascuna macrocategoria. In questo modo si otterrà un costo unitario per unità di superficie distinto e differente tra utenze domestiche e utenze non domestiche che coinciderà con la tariffa fissa (€/mq).

Così per calcolare la tariffa fissa delle utenze domestiche sarà necessario individuare i costi generali del servizio imputati a tali utenze:

$TF_{ud} = \text{costi generali del servizio (ut. dom.)} / \text{superficie totale (utenze domestiche)}$

$$TF_{ud} = CG_{ud} / \sum Stot_{ud}$$

Lo stesso procedimento permetterà di individuare la tariffa fissa per unità di superficie imputabile alle utenze non domestiche

$$TF_{und} = CG_{und} / \sum Stot_{und}$$

I servizi collettivi (come lo spazzamento ed il lavaggio delle strade ed aree pubbliche, il ritiro dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta dei rifiuti cimiteriali, i servizi legati alla riscossione del tributo) non sono fruiti in modo differente in base alla potenziale attitudine a produrre rifiuti.

3. Determinazione della tariffa variabile – utenze domestiche

La tariffa variabile per le utenze domestiche della TARI (con il nucleo familiare composto da n componenti e una superficie occupata pari a S) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{ud} con il costo per unità di superficie $C_{us_{ud}}$.

Quest'ultimo è dato dalla divisione dei costi variabili imputati alle utenze domestiche per il totale delle superfici imponibili riferite alle utenze domestiche.

$$TV_{ud}(n, S) = S * K_{ud}(n) * C_{us_{ud}}$$

Per rendere la tariffazione proporzionale alla potenziale produttività di rifiuti è stato preso in considerazione il dato relativo agli occupanti dell'alloggio, in quanto variabile direttamente correlata alla produzione di rifiuti nelle utenze domestiche. Sono stati dunque suddivise le abitazioni e similari in 5 fasce, che per maggior comprensibilità denomineremo come segue:

Numero componenti del nucleo familiare	Denominazione fascia
1	FASCIA A
2	FASCIA B
3	FASCIA C
4	FASCIA D
>4	FASCIA E

La lettera (n) presente all'interno della formula sta ad indicare la fascia n-esima, quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, occorre prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{ud}(n,S)$ = tariffa utenze domestiche	$C_{us_{ud}} (*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'abitazione in mq
	$K_{ud}(n)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

* $C_{us_{ud}}$, ovvero il costo variabile per unità di superficie relativamente alle utenze domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{us_{ud}} = CV_{ud} / [\sum Stot(n) * K_{ud}(n)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
Cus_{ud} = costo per unità di superficie	CV_{ud}	Costi variabili attribuibili alle utenze domestiche
	ΣStot(n)	Superficie totale delle utenze domestiche con (n) componenti del nucleo familiare
	K_{ud} (n)	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza

I coefficienti sono stati desunti da una statistica che ha preso in considerazione i parametri di cui al D.P.R. 158/1999, Allegato A, per la parte in cui veniva disciplinata la tariffa proporzionale alla dimensione dell'alloggio e al numero di occupanti (Ka). In particolare, partendo dalla misura pari all'unità considerata per la prima fascia, il rapporto è stato incrementato con un rapporto proporzionale e regressivo basato sul numero degli occupanti l'utenza, ottenendo i dati sotto-riportati (che sono rimasti invariati dal 2014).

Tabella 3 - Coefficienti per l'attribuzione della tariffa variabile alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	<i>K_{ud} Coefficiente di adattamento per numero di componenti del nucleo familiare</i>
FASCIA A	1	1,00
FASCIA B	2	1,18
FASCIA C	3	1,29
FASCIA D	4	1,38
FASCIA E	>4	1,46

4. Determinazione della tariffa variabile – utenze non domestiche

Rispetto agli scorsi anni, le categorie di attività non domestiche prese in considerazione sono state razionalizzate al fine di ottenere categorie di produzione omogenea ed al contempo rispettose della realtà territoriale del Comune.

La tariffa variabile per un'utenza non domestica (con attività produttiva A_p e una superficie occupata pari a S_{ap}) è data dal prodotto della superficie dell'utenza S con il coefficiente proporzionale di produttività K_{und} con il costo per unità di superficie $C_{us_{und}}$.

$$TV_{und}(A_p, S) = S * K_{und}(n) * C_{us_{und}}$$

La sigla (A_p) presente all'interno della formula sta ad indicare la categoria A_p , quindi per ottenere il dato relativo ad una fascia specifica, nelle tabelle che seguiranno, basterà prendere in considerazione la riga relativa.

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$TV_{und}(A_p, S)$ = tariffa variabile utenze non domestiche	$C_{us_{und}}(*)$	Costo per unità di superficie (€/mq), determinato dal rapporto tra i costi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale delle unità occupate dalle utenze medesime
	S	Superficie dell'unità immobiliare in mq
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

* $C_{us_{und}}$, ovvero il costo per unità di superficie relativamente alle utenze non domestiche si ottiene mediante la seguente formula:

$$C_{us_{und}} = CV_{und} / [\sum Stot(A_p) * K_{und}(A_p)]$$

TARIFFA	SIGLA	COSA COMPRENDE
$C_{us_{und}}$ = costo per unità di superficie	C_{und}	Totale dei costi attribuibili alle utenze non domestiche
	$\sum Stot(A_p)$	Superficie totale delle utenze domestiche con la stessa tipologia di attività (A_p)
	$K_{und}(A_p)$	Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione delle variabili di produttività potenziale dei rifiuti

I coefficienti K_{und} sono determinati moltiplicando tra loro una serie di variabili direttamente correlate alla potenziale produzione di rifiuti.

I tre parametri presi in considerazione sono i seguenti:

- la potenziale produttività: il dato di partenza è fornito da una rilettura in chiave relativa (e non assoluta) dei valori relativi ai K_d medi presenti nell'allegato A al D.P.R. 158/1999 che forniscono dati presuntivi relativi ai K_g di rifiuti prodotti su ogni mq di superficie dell'utenza. Al fine di

ottenere un coefficiente moltiplicatore abbiamo ripartito per fasce omogenee le categorie in base alle quantità medie stimate di produzione;

- il periodo di attività dell'utenza: indica sull'ipotetico monte-ore di attività annuale la durata potenzialmente effettiva delle attività esercitate. I valori di riferimento sono quindi 1,25 per l'attività continua e costante, 1 per l'attività frequente ma non costante e 0,75 per l'attività sporadica;
- il rapporto tra dimensione dei locali e porzione di essi utilizzata: indica la misura media dello sfruttamento della superficie, ai fini della potenziale produzione di rifiuti. I valori di riferimento per tale parametro sono 1,25 per l'utilizzo intenso dei locali; 1 per un utilizzo medio; 0,75 per un utilizzo a bassa densità

Moltiplicando tra loro le variabili descritte sopra, opportunamente valorizzate per ciascuna categoria di utenza non domestica otteniamo i seguenti coefficienti:

Tabella 4 – Determinazione dei coefficienti per la tariffa delle utenze non domestiche

CATEGORIE	Kund Coefficiente di produzione
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, cinematografi, teatri	0,28
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,28
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi, palestre	0,56
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante), camere d'albergo e strutture ricettive	1,00
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,66
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	2,50
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00
9 - Discoteche, night club, sala giochi, spettacoli viaggianti	0,75
10 - Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,88
11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche ed istituti di credito	1,56
12 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, edicola, farmacia, tabaccaio e beni durevoli	1,25
13 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista	1,00
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,75
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,75
16 - Bar, caffè, pasticceria	3,13
17 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, pizza al taglio	3,75
18 - Banchi di mercato genere alimentari	2,50
19 - Banchi di mercato beni durevoli	1,25

5. Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di riferimento

Al fine di determinare la tariffa è necessario ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. Il riferimento a "criteri razionali" implica:

- la necessità di esplicitare il criterio utilizzato, con correlativa insufficienza di una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica;
- la razionalità del criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni effettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due macro-categorie di utenza;
- la possibile pluralità di sistemi di ripartizione, individuabili in maniera certamente discrezionale, ma non arbitraria.

L'ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze domestiche e non domestiche attraverso i seguenti criteri:

	Utenze domestiche		Utenze non domestiche		Totale	Ponderazione
la superficie a ruolo (in mq)	274.865,0	84,54%	50.257,0	15,46%	325.122,0	75%
la produzione di rifiuti (in Kg) - <i>misurata puntualmente o presunta mediante calcolo indicato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999</i>	1.346.978,3	70,97%	550.936,7	29,03%	1.897.915,0	25%

Le misure viste sopra seguono un criterio di ponderazione (vedi colonna), che individua i criteri più importanti sulla base delle seguenti motivazioni:

- la misura più rispondente ad una effettiva suddivisione razionale dei costi tra macrocategorie è fornita dalla superficie tassabile in quanto la stessa costituisce l'unico elemento oggettivo indagabile;
- il criterio che si ritiene meno incisivo è costituito dalla produzione di rifiuti in kg, dal momento che lo stesso risponde a metodi di calcolo presuntivi, non misurabili diversamente.

Dalle proporzioni viste sopra emerge la seguente ripartizione percentuale, che si intende confermare per l'anno 2023:

Tabella 5 – Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	81,15%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	18,85%